

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

articolo 1 AMMISSIBILITA’

1. Il presente Regolamento disciplina l’affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, da parte dell’ASL AL, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che si riporta come segue:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”.
2. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento eventuali rapporti di somministrazione di servizi, a qualunque titolo resi, tra Aziende del S.S.N. e/o tra queste ed altri Enti della Pubblica Amministrazione per i quali si applica la specifica disciplina di settore.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nell’affidamento di incarichi di natura fiduciaria in ambito legale ed a quelli regolamentati da specifiche disposizioni di legge.

articolo 2 FINANZIAMENTO

1. La spesa per gli incarichi professionali, fatto salvo il rispetto dei limiti di bilancio vigenti, deve essere finanziata esclusivamente da fondi conferiti dal settore privato, la cui natura sia tale da

non configurare eventuali conflitti di interesse con gli obiettivi aziendali o da finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione di specifici progetti.

articolo 3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO

1. Non possono essere affidati incarichi a soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:
 - 1) abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia;
 - 2) abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
 - 3) abbiano procedimenti pendenti relativi ai reati di cui sopra;
 - 4) abbiano un contenzioso, o si trovino in una situazione di conflitto di interessi con la ASL AL;
 - 5) si siano resi, in passato, nell'espletamento di incarichi precedentemente conferiti dall'ASL AL, responsabili di gravi negligenze, inadempimenti o ritardi debitamente contestati;
 - 6) siano collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 90 del 24/06/2014 (divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).
2. L'Azienda ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 verifica l'insussistenza delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

articolo 4

AFFIDAMENTO

1. La richiesta deve essere presentata alla Direzione Generale ASL AL dal Dirigente Responsabile della Struttura che necessita della prestazione congiuntamente al Direttore del Dipartimento e al Direttore del Presidio Ospedaliero/Distretto, mediante la domanda allegata (ALLEGATO 1), almeno 60 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'incarico.
2. La S.O.C. Programmazione Strategica e AA.GG. verifica la sussistenza dei presupposti per l'attivazione dell'incarico professionale richiesto e, in caso di esito favorevole, trasmette specifica nota alla S.O.C. Personale che attiva la procedura amministrativa conseguente.
3. La S.O.C. Personale procede:
 - 1) all'indizione, tramite provvedimento deliberativo e allegato bando, di un avviso pubblico di ricerca per l'attribuzione di incarico professionale;
 - 2) alla nomina della Commissione Esaminatrice, demandata alla valutazione dei candidati, composta da tre membri ritenuti esperti nell'attività oggetto dell'avviso.
4. Le domande di ammissione dovranno pervenire, pena non ammissione, entro e non oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente avviso al sito internet dell'A.S.L. AL (www.aslal.it). Al fine dell'ammissione farà fede la registrazione apposta dall'Ufficio Protocollo dell'ASL AL.
5. La Commissione Esaminatrice procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati dagli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione, attenendosi alle seguenti categorie e conseguenti punteggi, provvedendo a motivare il punteggio attribuito e formulando specifica graduatoria degli idonei:
 - carriera e attività professionale nel settore specifico: max punti 5,000
servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, co.co.co;
 - titoli preferenziali: max punti 3,000
eventuale competenza specifica nella disciplina o attività come richiesto nel bando di avviso di ricerca;
 - titoli accademici e di studio: max punti 3,000
ulteriori titoli rispetto a quelli richiesti dal bando come requisito di ammissione;
 - pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3,000;
 - curriculum formativo e professionale: max punti 3,000
attività professionale in settore non specifico ma attinente, attività di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, incarichi di insegnamento.

Nell'eventualità di un'unica domanda, in possesso dei requisiti di ammissione, si procederà ad una ulteriore apertura dell'avviso di ricerca, al fine di favorire la formazione della relativa graduatoria, sulla base di una pluralità di candidati. Nel caso non vi siano ulteriori domande ammissibili, anche dopo la riapertura dei termini, si procederà al conferimento dell'incarico.

La valutazione di cui sopra sarà oggetto di apposito verbale il quale, sottoscritto dai membri della Commissione Esaminatrice, verrà trasmesso alla S.O.C. Personale per i successivi adempimenti.

6. Con successivo provvedimento deliberativo la S.O.C. Personale procede al conferimento dell'incarico professionale, il cui espletamento verrà disciplinato da specifico contratto individuale, al candidato collocato al primo posto della procedura selettiva, riservandosi l'eventuale successivo utilizzo in caso di esplicita rinuncia da parte del candidato interessato.
7. Il Dirigente Responsabile della Struttura cui il professionista è demandato provvede alla gestione/controllo delle modalità di assolvimento dell'incarico e alla contestazione di eventuali inadempimenti con conseguente segnalazione alla S.O.C. Personale.
8. E' fatto divieto di impiegare il titolare dell'incarico per durate, tempi e costi che eccedano quelli previsti dai termini contrattuali.

articolo 5 NATURA DEL RAPPORTO

1. L'incarico è regolato da un contratto individuale recante gli elementi già compiutamente descritti nella deliberazione di conferimento (oggetto della prestazione, durata, sede di attività, compenso e modalità di pagamento), escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. La sottoscrizione del contratto relativo al conferimento dell'incarico professionale sarà subordinata:
 - a) alla certificazione di idoneità fisica verificata dall'A.S.L. AL;
 - b) alla presentazione, da parte del professionista, di polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni con validità per il periodo di vigenza del contratto;
 - c) alla frequenza del "corso di formazione di base in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008".
3. Il contratto prevede una specifica clausola risolutiva per cui lo stesso potrà risolversi prima della scadenza prevista, su iniziativa di ognuna delle parti, con preavviso di 15 giorni da comunicarsi per iscritto.

articolo 6 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali raccolti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto instaurato e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, nonché delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria.
2. L'Amministrazione rende noto, mediante il proprio sito aziendale gli elenchi dei collaboratori esterni ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

articolo 7 DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'adozione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione.

ALLEGATO 1: RICHIESTA DI INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE

Direzione Generale A.S.L. AL

e, p.c. S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane

OGGETTO: richiesta di incarico libero-professionale senza vincolo di subordinazione.

Si richiede l'attivazione della procedura per il conferimento di incarico libero-professionale senza vincolo di subordinazione per _____ per attività di _____ presso _____.

La richiesta è motivata dalla necessità di _____.

Il professionista dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- _____
- _____
- _____

Si precisa che, allo stato attuale, non è possibile fare fronte all'attività richiesta con risorse lavorative interne in quanto:

- _____
- _____
- _____

L'incarico prevede lo svolgimento dei seguenti obiettivi e progetti specifici:

- _____
- _____
- _____

L'oggetto della prestazione di cui sopra corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ASL AL, ad obiettivi/progetti specifici e determinati risultando coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

Si richiede che l'incarico abbia durata di _____, per n. _____ ore mensili, per un compenso lordo orario onnicomprensivo di € _____.

La spesa derivante dal conferimento dell'incarico professionale sarà finanziata con _____ (codice progetto _____ di cui alla deliberazione _____).

data _____

firma del Responsabile di Struttura _____

firma del Direttore di Dipartimento _____

firma del Direttore del Presidio Ospedaliero / Distretto _____